

nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennità giornaliera fissata in relazione all'importo dei contributi per l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione.

L'indennità è stabilita nella misura seguente:

IMPORTO CONTRIBUTI VERSATI	Indennità giornaliera
Impiegati:	
fino a L. 74 L.	4 —
oltre L. 74 fino a L. 98 »	7 —
oltre L. 98 fino a L. 113 »	10 —
oltre L. 113 »	12 —
Operai:	
fino a L. 47 L.	2,50
oltre L. 47 fino a L. 68 »	4 —
oltre L. 68 fino a L. 86 »	5,50
oltre L. 86 »	7 —

Per ogni figlio a carico dell'assicurato, di età non superiore ai 15 anni o, per gli assicurati impiegati, non superiore ai 18 anni, l'indennità giornaliera è aumentata nella misura seguente:

NUMERO DEI FIGLI	Aumento indennità giornaliera per ogni figlio
Impiegati:	
nel caso di 1 figlio L.	0,80
» 2 o 3 figli »	1 —
» 4 o più figli »	1,20
Operai:	
nel caso di 1 figlio L.	0,60
» 2 o 3 figli »	0,80
» 4 o più figli »	1 —

Art. 20.

L'indennità giornaliera è corrisposta per un periodo massimo di 120 giornate.

L'assicurato cessa dal diritto all'indennità quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultino corrisposte 120 giornate di indennità.

Art. 21.

L'assicurato, in occasione di matrimonio o della nascita di un figlio, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente la celebrazione del matrimonio o la nascita del figlio, ha diritto, rispettivamente, a un assegno di nuzialità o di natalità.

L'assegno di nuzialità spetta all'assicurato, semprechè sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui al comma precedente, anche in caso di matrimonio di una figlia, purchè questa non abbia titolo all'assegno stesso in virtù di assicurazione propria.

Art. 22.

Non ha diritto all'assegno di nuzialità l'assicurato che alla data di celebrazione del matrimonio abbia superata la seguente età:

a) per gli appartenenti alla categoria degli impiegati: anni 30, se uomo, e anni 26, se donna;

b) per gli appartenenti alle categorie degli operai e alle famiglie mezzadrili e coloniche, uomini e donne: anni 26.

Lo stesso limite di età di anni 26 è stabilito, agli effetti di cui al comma precedente, anche per le figlie di assicurati.

Art. 23.

L'assegno di nuzialità è stabilito nella misura seguente:

CATEGORIA DI APPARTENENZA DEGLI ASSICURATI	AMMONTARE DELL'ASSEGNO	
	uomini	donne
Impiegati L.	1.000 —	700 —
Operai, esclusi gli agricoltori »	700 —	500 —
Operai agricoli e appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche. »	500 —	400 —

L'assegno per le figlie di assicurati è corrisposto nella misura stabilita per le donne della categoria cui appartiene il genitore assicurato.

Art. 24.

L'assegno di natalità è stabilito, in relazione all'ordine di generazione dei figli, nella seguente misura:

CATEGORIA DI APPARTENENZA DEGLI ASSICURATI	Ammontare dell'assegno
Impiegati ed operai, esclusi gli agricoltori:	
per il 1° figlio L.	300 —
» 2° e per il 3° figlio »	350 —
» 4° figlio e ciascuno dei successivi »	400 —
Operai agricoli e appartenenti alle famiglie mezzadrili e coloniche:	
per il 1° figlio L.	150 —
» 2° e per il 3° figlio »	175 —
» 4° figlio e ciascuno dei successivi »	200 —

In caso di parto plurimo l'assegno è corrisposto per ogni figlio nato e nella misura corrispondente all'ordine di generazione di ciascun figlio.

Art. 25.

In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, purchè avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza, spetta all'assicurata, o all'assicurato, in caso di aborto della moglie, un assegno di L. 100, semprechè alla data dell'aborto sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 21.

Art. 26.

Gli assegni di nuzialità e di natalità corrisposti in base al presente decreto assorbono, fino a concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le erogazioni corrisposte dai da-